

Essendosi provveduto cogli Articoli precedenti rapporto alle Paghe degli Equipaggi accordati a Mese, ora si stabilisce, che negli Accordi dell' indicata seconda Classe, cioè a Viaggio di andata, e ritorno, o sia a Traversata, non possa darli in anticipazione che una sola terza parte del prezzo accordato. Per un altro terzo potranno li Capitanj, quando di ciò fossero ricercati da alcuno dei rispettivi Equipaggi, rilasciar Biglietti ai loro Parcenevoli, perchè somministrino le convenute sovvenzioni alle Famiglie degli Equipaggi medesimi. E l' altro terzo finalmente sarà esborato dai Capitanj dopo consumata la Rassegna di regresso, come si è stabilito all'Articolo 4.º

Se mai dopo fatto l'Accordo a Viaggio, o sia a Traversata, li Capitanj, Parcenevoli, o Mercanti, sospendessero il Viaggio stesso, in questo caso perderanno essi Parcenevoli il terzo della somma rispettivamente accordata ad ogni Marinaro in compensazione dei discapiti, che per essa sospensione essi Marinari potessero aver incontrato.

Se poi la sospensione derivasse da un ordine Pubblico, in questo caso anche gli Equipaggi accordati a Viaggio, come sopra, dovranno star alle condizioni stabilite per quelli accordati a Mese, come all'Articolo 8.º